

76. TRIBUNALE DI MILANO - 12 aprile 1999 - G.U. MIGLIACCIO - Adriano Vanzetti (avv.ti Gavuzzi, proff. Mansani, Galli) c. Oliviero Toscani (avv.ti S. Morvillo, A. Morvillo).

Quando le critiche pubbliche di un pubblicitario al Giurì ed alle sue decisioni che lo riguardano abbiano carattere diffamatorio per tutti i membri identificabili del Giurì, ciascuno di essi è legittimato ad agire per l'accertamento della lesione della propria reputazione e del proprio onore e per il risarcimento dei relativi danni patrimoniali e morali (1).

Le critiche pubbliche diffamatorie del Giurì e delle sue decisioni rese dall'autore di pubblicità riprovate dal Giurì non sono scriminate dalla necessità di difendersi dalla lesione che le decisioni del Giurì avrebbero recato alla sua dignità professionale ed artistica, perché il Giurì agisce nell'ambito di una funzione legittima (2).

(Omissis). — SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con citazione dell'1-XII-1995 il professore Adriano Vanzetti, avvocato e ordinario di diritto industriale presso l'Università Cattolica di Milano, premesso che fin dagli inizi della sua attività si dedicava allo studio della Pubblicità Commerciale, con particolare riguardo all'ottica della tutela del Consumatore contro l'inganno pubblicitario, divenendo nel 1975 membro del Giurì della Autodisciplina pubblicitaria; che a partire dagli anni '90 il Giurì doveva giudicare della conformità al codice di Autodisciplina pubblicitaria di una serie di messaggi pubblicitari create dal fotografo e pubblicitario Oliviero Toscani per la ditta Benetton, messaggi ritenuti dal Giurì riprovevoli fin dall'uso di immagini crude e spesso sconvolgenti a scopo promozionale; che il Toscani reagiva in maniera molto polemica, rilasciando una serie di interviste a quotidiani e settimanali accusatorie e diffamanti nei confronti del Giurì, che da ultimo il Toscani, in un'intervista rilasciata al giornalista Antonio Troiano, apparsa sul «Corriere della Sera» 23 - 9 - 95, pag. 19, in relazione alla diffida da parte del Giurì, avente per appunto la più recente pubblicità fotografica per Benetton, si scagliava contro la «pornografia della pubblicità tradizionale», definendo così il Giurì «un'associazione a delinquere sociale, ed adoperando altre espressioni offensive, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale Oliviero Toscani per sentirlo dichiarare responsabile di ripetuti atti di diffamazione posti in essere a decorrere dal 1991 con sua condanna al risarcimento dei danni morali e pubblicazione della sentenza.

Il Toscani si costituiva e contestava ogni responsabilità, negando di aver posto in essere alcun atto diffamatorio ed affermando di avere comunque reagito all'offesa altrui; negava inoltre la legittimazione attiva dell'attore, essendo le eventuali offese arrecate al Giurì.

Sulle sole prove documentali la causa veniva rinviata alla udienza di precisazione delle conclusioni del 18 - XI - 1998 e quivi assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE. Va preliminarmente disattesa l'esecuzione di carenza di legittimazione attiva del prof. Vanzetti, essendo le critiche lamentate, pretesamente diffamatorie, rivolte all'Istituto di autodisciplina pubblicitaria e non all'attore, neanche un associato dell'Istituto.

Le dichiarazioni del Toscani sono rivolte alle decisioni del Giurì dell'Autodisciplina pubblicitaria e pertanto riguardano lo operato di tutti i suoi membri, tra i quali appunto il Vanzetti.

Le reazioni del convenuto e le relative interviste datano dal 1991 e si ripetono nel tempo; così in una prima intervista egli dichiarava: «Le campagne Benetton danno fastidio alle agenzie di pubblicità che manovrano tutte le sentenze del Giurì» (v. doc. 3 attore). Successivamente «Il Giurì è una corporazione di pubblicitari e se le mie idee finiscono spesso sul banco dell'imputato è perché non sono ben visto dalle agenzie, scavalcate in quello che ritengono essere il loro mestiere». (v. doc. n. 4) .Ancora «Il Giurì gestito dalle agenzie di pubblicità altro che motivazioni ideologiche» (doc. n. 59); infine sul Corriere della Sera del 23 - 9 - 95, a pagina 19, a proposito della diffida del Giurì per la campagna italiana, avente ad effetto l'immagine di un ermafrodito per Benetton, si legge «.... la pubblicità tradizionale non è altro che la pornografia del potere: dal falso benessere alla falsa felicità ... E tutte le volte queste azioni che non vogliono cambiare la loro percezione si scioccano e raglianoIl Giurì cura gli interessi economici di una corporazione E la sacra inquisizione privata dei pubblicitari che tengono in piedi la pornografia del potere difendendo le morali dei dentifrici e dei deodoranti. E che considerano la gente soltanto dei consumatori che devono condannare a consumare e a non ragionare. Questo è il Giurì, Giurì di un'associazione a delinquere sociale». Non sussiste dubbio sul carattere diffamatorio delle precedenti dichiarazioni del Toscani per tutti i membri identificabili del Giurì, organo giudicante dello Istituto di autodisciplina pubblicitaria.

Codice della pubblicità

Questo viene infatti sistematicamente indicato come un organismo privo di alcuna autonomia, se non corrotto, mosso non da scopi di effettiva tutela di un'etica pubblicitaria, bensì da interessi comuni a quelli delle agenzie di pubblicità, tanto da essere dalle stesse manovrato.

Le dichiarazioni del Toscani apparse sul «Corriere della Sera» 23 - 9 - 95 appaiono ancor più pesanti, accusando il Giuri di essere convenute con la pornografia del potere della pubblicità tradizionale, allineato a posizioni convenzionali, di comodo, intese unicamente al plagio dei consumatori, tanto da poter essere definito «una associazione a delinquere». Come si vede non vengono adoperati mezzi termini o parole allusive, ma espressioni apertamente offensive, lesive della reputazione e dell'onore delle persone facenti parte del Giuri, peraltro definite anche come «asini che si scioccano e ragliano».

Appare pertanto precisamente fondata l'azione promossa dal prof. Vanzetti, che del Giuri è uno dei più qualificati e noti membri, come tale individuabile negli articoli giornalistici da numerosi lettori, pur in mancanza di espressa menzione del suo nome. Il prof. Vanzetti è infatti conosciuto in ambito professionale molto vasto, specificamente universitario e forense.

Né appare assolutamente condivisibile l'eccezione del Toscani, secondo cui egli, con le sue dichiarazioni, si sarebbe difeso dalle offese ingiustamente recate alla sua dignità professionale ed artistica delle decisioni del Giuri, posto che questo ha regolarmente agito nell'ambito di una legittima funzione.

Il convenuto è dunque tenuto al risarcimento del danno morale sofferto dall'attore, equitativamente determinato nella somma attualizzata di £ 20.000.000, considerata la modalità della diffamazione, a mezzo stampa, il reiterarsi della condotta offensiva, la gravità dell'accusa e la notoria posizione professionale del professor Vanzetti, anche in campo accademico; il tutto comunque attenuato dalla mancata ubicazione del nome.

Sull'importo decorrono gli interessi legali della domanda. Non si ritiene liquidare alcun danno patrimoniale, mancando la prova di alcuna contrazione di reddito professionale in conseguenza dell'attività diffamatoria imputata al Toscani.

Infine, contribuendo la pubblicità della decisione alla riparazione del danno, viene accolta la domanda di pubblicazione del dispositivo della sentenza a carico del convenuto sul quotidiano «Il Corriere della Sera», con facoltà dell'attore di provvedervi direttamente, in caso di inottemperanza del Toscani, salva ripetizione delle spese.

Le spese di giudizio seguono alla soccombenza e vengono liquidate come dispositivo. (Omissis)